



FEDERAZIONE | AUTONOMA | BANCARI | ITALIANI

Bcc inFabi



Assegno Nucleo Familiare

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE.

Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2016 -30 giugno 2017.

COS' E'

L'assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.

A CHI SPETTA

L'Assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

MISURA DELLA PRESTAZIONE

È calcolata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili).

L'importo dell'assegno è pubblicato annualmente dall'Inps in tabelle di validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno seguente. ([circolare INPS n.92 del 27/05/2016](#))

DECORRENZA E VARIAZIONE

Il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l'erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad es.: celebrazione o riconoscimento del matrimonio, nascita o adozione di figli) e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad es.: separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

La domanda va poi presentata annualmente entro il 01 luglio di ogni anno.

PAGAMENTO IN CASO DI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI

Nel caso di affidamento condiviso entrambi i genitori affidatari hanno diritto all'ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa ad un accordo tra le parti. In mancanza di accordo l'autorizzazione alla percezione dell'assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.

Tale diritto resta in capo al genitore affidatario anche quando questi non sia titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione), e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell'ex coniuge, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell'affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all'assegno per il nucleo familiare.

ATTENZIONE: GLI ASSEGNI FAMILIARI NON VANNO CONFUSI CON IL "CARICO FISCALE PER FAMILIARI A CARICO" CHE E' UNA DETRAZIONE IRPEF DI CUI USUFRUISCE SUL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE CHI HA ACARICO FAMILIARI CON REDDITO INFERIORE AD EURO 2.840,21. LE DUE MISURE SONO INDIPENDENTI TRA LORO E COMPLEMENTARI.

Coordinamento Regionale FABI BCC LOMBARDIA





LA PROCEDURA DI RICHIESTA

A partire dal 1° luglio prossimo, deve essere presentata apposita richiesta al datore di lavoro, in caso contrario l'erogazione dell'assegno non verrà effettuata o verrà sospesa per chi attualmente già ne usufruisce.

La richiesta può essere presentata indifferente da uno qualunque dei due genitori, che avrà diritto all'intero ammontare dell'assegno. L'importo spettante non costituisce reddito ad alcun effetto e pertanto non subisce ritenute di alcun genere.

Si considerano i redditi di tutto il nucleo familiare. I figli sono conteggiati se di età inferiore ai 18 anni. Solo se inabili entrano nel computo anche oltre i 18 anni di età.

Si ha diritto all'assegno se almeno il 70% del reddito del nucleo familiare è costituito da lavoro dipendente e/o pensione. Qualora oltre il 30% del reddito fosse costituito da altre tipologie (ad esempio: lavoro autonomo, percezione di canoni di locazione, ecc.), si perde il diritto alla percezione dell'A.N.F..

I LIMITI DI REDDITO PER LE CASISTICHE PIÙ FREQUENTI:

- Nuclei familiari con almeno 1 genitore o con entrambi i genitori ed **1 figlio minore**: si ha diritto all'ANF fino a redditi la cui somma sia inferiore ad **€ 70.996,27**;
- Nuclei familiari con almeno 1 genitore o con entrambi i genitori e **2 figli minori**: si ha diritto all'ANF fino a redditi la cui somma sia inferiore ad **€ 77.785,21**;
- Nuclei familiari con almeno 1 genitore o con entrambi i genitori e **3 figli minori**: si ha diritto all'ANF fino a redditi la cui somma sia inferiore ad **€ 90.902,85**

Si consiglia di verificare la propria situazione in quanto la maggior parte dei lavoratori ha diritto all'ANF, anche per nuclei familiari nei quali lavorano entrambi i genitori con redditi di fascia impiegatizia, fino a quadri direttivi di IV livello se con coniuge e figli a carico.

RECUPERO ANNI PRECEDENTI

È possibile recuperare le somme non percepite per un periodo massimo di cinque anni presentando regolare domanda al datore di lavoro come sotto specificato. Oltre il limite dei cinque anni le somme sono considerate prescritte:

- luglio 2011 bisognerà presentare la domanda per l'annualità 1.7.2011-30.6.2012 (indicando i redditi dell'anno 2010);
- luglio 2012 bisognerà presentare la domanda per l'annualità 1.7.2012-30.6.2013 (indicando i redditi dell'anno 2011);
- luglio 2013 bisognerà presentare la domanda per l'annualità 1.7.2013-30.6.2014 (indicando i redditi dell'anno 2012);
- luglio 2014 bisognerà presentare la domanda per l'annualità 1.7.2014-30.6.2015 (indicando i redditi dell'anno 2013);
- luglio 2015 bisognerà presentare la domanda per l'annualità 1.7.2015-30.6.2016 (indicando i redditi dell'anno 2014);
- luglio 2016 bisognerà presentare la domanda per l'annualità 1.7.2016-30.6.2017 (indicando i redditi dell'anno 2015).

**Bcc inFabi**

NUCLEO FAMILIARE con entrambi i Genitori e	Periodo	Redditi anno	Importo massimo reddito anno
1 FIGLIO MINORE	1.7.2011-30.6.2012	2010	66.253,52
2 FIGLI MINORI			72.588,94
1 FIGLIO MINORE	1.7.2012-30.6.2013	2011	68.042,37
2 FIGLI MINORI			75.548,84
1 FIGLIO MINORE	1.7.2013-30.6.2014	2012	70.083,64
2 FIGLI MINORI			76.785,31
1 FIGLIO MINORE	1.7.2014-30.6.2015	2013	70.854,56
2 FIGLI MINORI			77.629,95
1 FIGLIO MINORE	1.7.2015-30.6.2016	2014	70.996,27
2 FIGLI MINORI			77.785,21
1 FIGLIO MINORE	1.7.2016-30.6.2017	2015	70.996,27
2 FIGLI MINORI			77.785,21

Dalla tabella si può vedere se si aveva diritto agli assegni e quindi si potrà presentare – per ogni anno interessato - la domanda in triplice copia al datore di Lavoro con l'apposito modello (reperibile sul sito INPS: modello ANF/DIP – COD. SR16)



Bcc inFabi

Ai fini dell'accertamento del diritto e della misura dell'ANF, l'INPS specifica: fermo restando che occorre considerare il "reddito complessivo assoggettabile all'Irpef ed i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1032,91 euro, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva" (art.2 c.9 L.153/88, circ. 12/90); **il reddito "assoggettabile" all'IRPEF non coincide necessariamente con il reddito effettivamente "assoggettato" all'imposta stessa.**

Quindi, prosegue la nota, **ai sensi della disciplina dell'Assegno per il Nucleo Familiare**, l'introduzione dell'imposizione IMU non determina alcuna modifica della natura dei redditi in oggetto, né delle vigenti modalità di computo degli stessi.

Tutto ciò premesso, nelle richieste di Assegno per il nucleo familiare per il periodo 01/07 – 30/06, **i redditi derivanti da immobili, terreni ect ... relativi all'anno 2015, dovranno, quindi, continuare ad essere indicati tra i redditi assoggettabili all'IRPEF** (Tab. A, colonna 2 del Mod. SR16 ANF /Dip).

REPERIMENTO DATI 730/2016 RELATIVO A:

- redditi dominicali - nel riepilogo dei redditi nella 1° voce;
- redditi agrari - nel riepilogo dei redditi nella 2° voce;
- imponibile cedolare secca - nel riepilogo dei redditi nella 6° voce;
- **redditi da fabbricati - nel riepilogo dei redditi nella 7° voce;**
- fondiari non imponibili - nel riepilogo dei redditi nella 147° voce.

Per gli assegni familiari erogati dal datore di lavoro in cui si richieda l'inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.), sia nei casi di separazione, figli naturali è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS.

MODULISTICA:

L'assegno per il nucleo familiare va richiesto con il mod. ANF/DIP – COD. SR16, reperibile sul sito INPS.

**Per ogni ulteriore chiarimento, per i modelli e le tabelle INPS,
non esitate a contattare i Vs. referenti territoriali della FABI !**



Bcc inFabi



Coordinamento Generale Statistico Attuariale - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Roma, 27/05/2016

Circolare n. 92

OGGETTO:

Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2016 -30 giugno 2017.

SOMMARIO: decorrenza dal 1° luglio 2016 dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12.02.2016, ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2014 e l'anno 2015 è risultata pari a -0,1 per cento.

Come ricordato dal Comunicato suddetto, l'articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che "con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può essere inferiore a zero".

Pertanto, in applicazione del predetto articolo, restano fermi per l'anno 2016 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all'anno 2015 (circolare INPS n. 109/2015), nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare.

Il Direttore Generale - Cioffi